

# Comunità energetiche, valorizzare le differenze per favorire la diffusione

PROGETTAZIONE E OPERATIVITÀ DELLE CER: PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI, RETI DI DISTRIBUZIONE E RUOLO DEI DSO, PERIMETRO D'AZIONE E CONDIVISIONE DELL'ENERGIA, REGIMI DI SOSTEGNO E INCENTIVI. UN APPROFONDIMENTO E ALCUNE CONSIDERAZIONI

 rinnovabili

di Michele Benini, Matteo Zulianello e Fabio Armanasco, RSE



I decreti legislativi 199 e 210 pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 15/12/2021 recepiscono definitivamente le direttive europee 2018/2001 (Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, meglio nota come RED II) e 2019/944 (Direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, anche conosciuta come IEM).

I due decreti promuovono la partecipazione attiva degli utenti finali nel processo di transizione energetica in corso, introducendo in via definitiva in Italia le comunità energetiche e i modelli di produzione e consumo collettivo di energia, schemi che tra l'altro non sono del tutto nuovi nel contesto italiano, dato che per diverse caratteristiche ricordano da vicino le Cooperative elettriche storiche nate in Italia a partire dalla fine del 1800 e ancora attive in alcune aree montane nel Paese.

La scelta del legislatore è quindi stata quella di recepire separatamente le parti delle direttive europee dedicate alle comunità dell'energia, introducendo nei fatti due definizioni distinte per le Comunità

Energetiche Rinnovabili (CER) e le Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC), andandole a coordinare rispetto ad alcuni contenuti. Un'alternativa possibile, suggerita dalla Federazione delle Cooperative Energetiche REScoop.eu, sarebbe stata quella di elaborare una definizione di comunità energetica di cittadini, per poi individuare ulteriori criteri se questa avesse voluto essere considerata una comunità di energia rinnovabile. Con questo approccio alternativo, avremmo avuto un'unica definizione per le comunità energetiche (dei cittadini) che avrebbero semplicemente dovuto adottare standard di governance più severi e di utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili per potersi qualificare come CER e beneficiare del sostegno aggiuntivo che tale riconoscimento comporta.

Fatta questa fondamentale promessa, l'articolo analizza e approfondisce alcuni aspetti presenti nelle due direttive europee e nei decreti legislativi di recepimento

che riguardano la progettazione e l'operatività delle comunità energetiche, concentrandosi in particolare sui temi della detenzione e proprietà degli impianti, sul ricorso alle reti di distribuzione e del ruolo dei DSO, sul perimetro d'azione e sui regimi di sostegno.

## La proprietà degli impianti

Grazie al recepimento parziale e anticipato della Direttiva RED II, avvenuto nel marzo del 2020, con la legge 28 febbraio 2020 n. 8, il tema della proprietà degli impianti è già stato affrontato. Facendo tesoro di quanto accaduto in questi primi due anni di sperimentazione, anche nei nuovi decreti legislativi gli impianti di generazione di energia (sia elettrica che termica) al servizio di una comunità, oltre a essere di proprietà della comunità stessa, possono essere di proprietà e gestiti da soggetti terzi, anche diversi tra loro (tipicamente, questi soggetti non potrebbero essere membri della comunità, in quanto la loro partecipazione

**Gli impianti di generazione al servizio di una comunità possono essere di proprietà e gestiti da soggetti terzi, anche diversi tra loro, purché questi ultimi vengano indirizzati dalla comunità nell'esercizio di tali impianti**

sarebbe la loro principale attività commerciale o professionale, cosa vietata da entrambe le direttive), purché questi ultimi vengano indirizzati dalla comunità nell'esercizio degli impianti. Dal punto di vista operativo, per chiarire le modalità di indirizzo, potrebbe essere necessario definire alcuni criteri specifici per meglio esplicitare il potere di istruzione e controllo della comunità nei confronti dei terzi che hanno la proprietà o gestiscono gli impianti della comunità.

### La rete di distribuzione

Per quanto riguarda la rete di distribuzione, in attesa della delibera di ARERA che specificherà il trattamento tariffario e le modalità per accedere al servizio di valorizzazione dell'energia immessa in rete e prelevata dalle comunità, è già possibile affermare che in entrambi i decreti si evidenzia che le comunità energetiche dovranno utilizzare la rete esistente per condividere l'energia. In particolare, il decreto 199 specifica che "i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini". Il decreto 210 ci dice che le CEC possono "partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci" e che "la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche può avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, an-

che in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunità, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica è stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. La comunità, in qualità di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, è tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario".

Per motivi di efficienza, anche gestionale, e per evitare duplicazioni di costi, è quindi opportuno che, almeno in generale, le comunità energetiche utilizzino la rete di distribuzione esistente per scambiare energia al loro interno; solo in casi specifici, se autorizzate a svolgere il ruolo di DSO, le CEC devono garantire l'accesso e la qualità del servizio anche ai clienti finali non membri delle comunità.

### Il perimetro e la condivisione dell'energia

Per quanto riguarda il perimetro delle comunità energetiche, da un lato definire una precisa estensione *elettrica* (come una sottostazione secondaria o primaria) faciliterebbe la valutazione dei costi evitati per il sistema derivanti dall'autoconsumo all'interno della comunità. Dall'altro, potrebbe non essere completamente coerente con il contesto sociale e territoriale in cui la comunità potrebbe svilupparsi.

L'ambito sociale e territoria-



le ha un'importanza prevalente, poiché l'obiettivo principale delle comunità, come esplicitamente stabilito dalle direttive, è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità per i suoi azionisti o membri o per le aree locali in cui operano, piuttosto che profitti finanziari. A questo proposito, i confini *amministrativi* sembrano essere più adeguati al concetto di comunità energetica, come ad esempio uno o più comuni limitrofi o una provincia. Tuttavia, il confine della cabina di trasformazione primaria considerato in Italia è abbastanza ampio da comprendere porzioni significative del territorio, quindi può essere un buon compromesso a patto che le informazioni rispetto al sottostante perimetro geografico vengano fornite in modo chiaro dal DSO.

Per quanto riguarda la condivisione dell'energia, i nuovi decreti legislativi introducono una differenziazione tra energia condivisa e autoconsumata su un perimetro esteso. L'energia può essere condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato, mentre, solo per quanto riguarda le CER, deve essere soddisfatto "il requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restitui-



zioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a)» del decreto 199.

### Gli incentivi

Per quanto riguarda i regimi di sostegno allo sviluppo delle comunità energetiche, i decreti legislativi ci portano a fare alcune riflessioni rispetto a quanto avvenuto grazie al recepimento anticipato della direttiva RED II:

- si dovrebbero concedere incentivi espliciti sull'energia condivisa all'interno della comunità, utilizzando anche sistemi di accumulo e di automazione (che, a loro volta, potrebbero avere accesso a specifici regimi di sostegno);
- gli incentivi espliciti dovrebbero essere possibilmente differenziati per fonte/tecnologia; solo le fonti rinnovabili dovrebbero avere accesso a schemi di sostegno modulati rispetto alla distanza dalla sostenibilità economica del mercato dell'impianto nella disponibilità della CER;
- sull'energia condivisa e autoconsumata su perimetro esteso (ricorrendo quindi alla rete di distribuzione) dovrebbero essere applicati tutti gli oneri, i canoni e le tariffe regolamentate; queste ultime dovrebbero essere determinate tenendo conto dei costi di sistema evitati grazie

alla condivisione stessa;

- l'energia prodotta dalla comunità e non consumata dai suoi membri, se non viene venduta direttamente a terzi, dovrebbe essere pagata al prezzo zonale orario (MGP).

Come principio generale, gli schemi di sostegno non dovrebbero limitarsi agli aspetti energetici (ad esempio, valorizzando adeguatamente l'energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata contemporaneamente dai membri delle comunità), ma dovrebbero valutare anche i benefici economici, sociali e ambientali, non solo per i membri delle comunità e per l'intero territorio in cui esse operano, prevedendo eventualmente per tali aspetti premi o sostegni aggiuntivi. A tal fine, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di definire specifici Key Performance Indicator (KPI) per misurarli (prestando attenzione a non sovrapporsi ad altri schemi di sostegno esistenti). In particolare, è auspicabile che questa incentivazione *addizionale* venga erogata e monitorata negli effetti generati da organi di pianificazione e governo più vicini ai territori, come per esempio le Regioni o le Province Autonome, che possono rendere coerente la diffusione delle comunità energetiche con le proprie politiche energetiche.

### Conclusioni

In attesa dei decreti attuativi (delibera dell'Autorità di Regolazione e Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica sulle misure incentivanti), è già oggi possibile affermare dall'analisi dei decreti legislativi che ci troviamo in un momento di passaggio particolarmente rilevante per la nascita e la diffusione delle comunità energetiche in Italia.

Se nella prima fase di imple-

## Comunità energetiche, valorizzare le differenze per favorire la diffusione

mentazione l'attenzione è stata ovviamente posta sulla condivisione dell'energia elettrica all'interno delle comunità stesse, l'attesa è che le comunità energetiche possano via via svolgere attività sempre più complesse, come per esempio quelle esplicitamente citate nel decreto legislativo 210 come l'aggregazione, lo stoccaggio dell'energia, la fornitura di servizi di efficienza energetica o di ricarica per veicoli elettrici o la possibilità di fornire servizi energetici ai membri o azionisti.

Dal punto di vista degli impatti attesi sui mercati e sulle reti, appare rilevante l'aspetto che le comunità energetiche potranno partecipare a tutti i mercati dell'energia elettrica, e in particolare al mercato dei servizi ausiliari, in modo da valorizzare la loro flessibilità fornendo servizi sia alla rete di trasmissione sia alla rete di distribuzione locale: le comunità energetiche hanno quindi il potenziale per essere molto più dell'attuale (semplice) modello di condivisione dell'energia.

Queste iniziative, per poter assumere la rilevanza che meritano, necessitano da un lato di regole chiare per l'accreditamento e l'accesso ai regimi incentivanti, dall'altro di una sostanziale crescita di competenze organizzative e gestionali da parte di tutti gli attori coinvolti, per nulla scontata in comuni di piccole dimensioni e in territori marginali.

La presenza di soggetti industriali può essere importante per fornire risorse che non sono disponibili a livello locale (per esempio, nella progettazione e nella gestione degli impianti), ma non possono sostituirsi agli attori locali nella cruciale attività di identificazione dei bisogni (e allocazione dei benefici economici), che può unicamente avvenire in seno alle comunità stesse. ■